



AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: R.D.O. aperta N 3556853 da esperire su Consip spa (MEPA) per l'appalto del servizio di segretariato sociale 2023/2024 - - CIG 9795822809 CUP G91H21000010003

Verbale n. 3 del 23 GIUGNO 2023

L'anno 2023 il giorno ventitre del mese di GIUGNO alle ore 9,55 circa salve le risultanze elettroniche del portale di CONSIP spa per le operazioni ivi compiute, in Marano di Napoli presso la sede dell'ufficio di piano alla Via Casa Schiano – Convento S. Maria degli Angeli - si è riunita la commissione, nominata con determina del coordinatore UDP n 187 del 12.6.2023 per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute per la R.D.O. in oggetto

Sono presenti

- dr.ssa Maria RUSSO coordinatore UDP, presidente

- dr.ssa Giuseppina BAIANO componente udp, componente

-dr.ssa Novella Margherita CASTALDO assistente sociale Comune di Marano di Napoli, componente

Assiste il segretario: dr.ssa Giuliana DI ROCCO assistente sociale

Il presidente di gara, verificata la presenza di tutti i commissari dichiara aperta la seduta rammentando che nella sessione del 19 giugno 2023 risulta richiesta - in applicazione del soccorso istruttorio ed a mezzo del portale di CONSIP - la integrazione documentale a tutte le cooperative concorrenti

Le stesse vengono esaminate iniziando dalla cooperativa giglio precisando che alla medesima è stata inviata la seguente comunicazione: *“Dall'esame della documentazione prodotta in busta amministrativa il seggio di gara ha deciso l'applicazione del soccorso istruttorio per l'acquisizione dei seguenti documenti:*

1) *cauzione provvisoria: manca la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'agente di essere il soggetto idoneo ad impegnare la cooperativa fideiubente come richiesto al punto 5 dell'art. 10 del disciplinare*

2) *referenze bancarie: quelle rilasciate da Banca Etica non riportano il periodo di almeno 18 mesi in cui la cooperativa intrattiene il rapporto con l'istituto bancario; inoltre la cooperativa ausiliaria ha presentato una sola referenza bancaria e non due come previsto dal disciplinare di gara;*

3) *il contratto di avvalimento presentato concerne le prestazioni tecnico professionali e non l'avvalimento di garanzia cui la cooperativa ha dichiarato di voler ricorrere nella domanda ...*

La documentazione richiesta dovrà pervenire sul sito di Consip spa entro il termine perentorio delle ore 9,30 del 23.6.2023”

Dall'esame dei documenti prodotti il seggio di gara rileva quanto segue:

a) per la dichiarazione dell'agente assicurativo:

la cooperativa precisa che *“la cauzione provvisoria... è sottoscritta interamente digitalmente pertanto tale firma digitale si riferisce chiaramente anche alla dichiarazione da parte dell'agente di essere il soggetto idoneo ad impegnare la cooperativa fideiubente”*.

Il seggio di gara ritiene valida tale dichiarazione non avendo, il medesimo seggio, competenze informatiche sufficienti per verificare se la dichiarazione allegata alla cauzione provvisoria sia stata creata in unico file con la polizza – sicchè la sottoscrizione apposta sulla polizza si intende estesa

anche agli atti allegati alla stessa - ovvero se la dichiarazione costituisca un atto a parte, poi allegato alla polizza.

b) per le referenze bancarie

Il seggio di gara ritiene dover esaminare prima le integrazioni concernenti le referenze attinenti alla cooperativa giglio (ausiliata sprovvista del requisito) e successivamente le integrazioni relative alla cooperativa lilliput (ausiliaria) rammentando che in gara risultavano prodotte n. due referenze rilasciate da Banca Etica – rispettivamente per “giglio” cooperativa e “lillipiut” cooperativa – in entrambi i casi sprovvisti della indicazione del periodo in cui entrambe le cooperative intrattengono il rapporto di conto con la Banca; per la cooperativa lilliput, poi, risultava omessa la presentazione di una seconda referenza rilasciata da altro istituto di credito:

Dall'attuale esame il seggio di gara rileva che:

- 1) cooperativa giglio: la referenza rilasciata in data 20 giugno 2023 da Banca Etica riporta la indicazione che *“la cooperativa intrattiene rapporti con il nostro istituto da oltre 18 mesi”*: La stessa, pertanto, è valida.
- 2) Cooperativa lilliput: produce una seconda referenza (non prodotta alla scadenza della gara) rilasciata in data 20.6.2023 da Intesa San Paolo in cui si attese che la cooperativa *“è cliente favorevolmente conosciuto presso la scrivente filiale ed opera con regolarità presso di noi dal 12/2010”*. il seggio di gara ritiene idonea la referenza di Intesa San Paolo rilevando, tuttavia che la stessa cooperativa lilliput non ha prodotto la referenza di Banca Etica nella quale la stessa attesta, come richiesto nella comunicazione inoltrata a seguito del soccorso istruttorio, la data dalla quale la medesima cooperativa Lilliput opera presso detta Banca

Sul punto l'art. 4, rubricato *“avvalimento”*, del disciplinare di gara richiedeva alla lettera e) del terzo comma ed **a pena di non ammissione** *“la documentazione, prevista all'art. 10 ai punti* *nonché* :

- *ai punti numeri 2,3, 4, riferiti alla sola impresa ausiliaria, ove la stessa presti il requisito dell'esperienza maturata nei servizi richiesti*
- *ai punti numeri 2, 3 e 7, riferiti alla sola ausiliaria, ove la stessa presti il requisito dell'affidabilità economica”*

Lo stesso disciplinare di gara, poi, al punto 7 del 1[^] comma dell'art. 10, richiedeva *“ idonee referenze bancarie rilasciate da DUE istituti di credito bancari e con esclusione degli intermediari finanziari”*

E il significato di quanto contenuto nella comunicazione di soccorso istruttorio inviata il 19.6.2023 risulta chiaro: la locuzione riportata nella comunicazione del 19.6.2023 *“referenze bancarie: quelle rilasciate da Banca Etica non riportano il periodo di almeno 18 mesi in cui la cooperativa intrattiene rapporti con l'istituto bancario”* non poteva non intendersi riferito ad entrambe le cooperative per la semplice considerazione che:

-- nella comunicazione si utilizzano tutti i termini al plurale affermando *“referenze bancarie: quelle rilasciate da Banca Etica non riportano.....”*;

– si fa riferimento alle referenze di Banca Etica e tale Banca ha rilasciato le referenze per entrambe le cooperative.

In altri termini essendo identico il contenuto delle referenze di Banca Etica rilasciate a entrambe le cooperative prima della scadenza della gara appare di tutta evidenza che, come richiesto dal seggio di gara, entrambe le referenze richiedevano la medesima regolarizzazione.

Avendo omesso detta regolarizzazione per la cooperativa Lilliput, le referenze non risultano conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara e, per violazione degli artt. 4, comma 3, lettera e) e dell' 10, 1[^] comma, punto 7 del disciplinare di gara, la cooperativa giglio non può essere ammessa alla gara.

e) per il contratto di avvalimento

Il seggio di gara esamina il contenuto del contratto di avvalimento prodotto a seguito del soccorso istruttorio premettendo che il contratto di avvalimento già prodotto in gara doveva ritenersi nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità del contenuto; detto contratto, infatti, si riferiva al c.d. avvalimento tecnico operativo concernendo la disponibilità – prestata all'ausiliata – di personale e

del know how dell'ausiliaria per la esecuzione dell'appalto; lo stesso contratto non conteneva, invece, alcuna dichiarazione di impegno dell'ausiliaria a fornire la propria solidità patrimoniale, elemento tipico dell'avvalimento di garanzia cui l'impresa ausiliata ha fatto ricorso essendo sprovvista di detto requisito richiesto dal dal disciplinare di gara.

Il seggio di gara, pur non ignorando, sin dall'inizio, il principio recato all'art. 83 del d. lgs n 50/2016, il quale *“sancisce l'inutilizzabilità del soccorso istruttorio per sopperire alle irregolarità che impediscono in maniera radicale di individuare il contenuto della documentazione”* (Tar Liguria, Genova, n. 1201 del 2.12.2016) ha ritenuto di applicare tale soccorso sul presupposto che poteva essersi verificata l'ipotesi che le parti, dopo aver (erroneamente) sottoscritto il contratto datato 26.5.2023, successivamente a detta sottoscrizione ed avvedutesi dell'errore, ben avrebbero potuto stipulare – comunque entro le ore 23,59 del 27.5.2023 di scadenza della gara – un secondo contratto idoneo a determinare l'avvalimento di garanzia e che, ove stipulato, lo stesso per mero errore, non fosse stato caricato sul portale

In altri termini, ad avviso del seggio di gara, se l'avvalimento in garanzia fosse stato attestato in un negozio avente data certa e comunque antecedente la scadenza della gara, l'art. 83 non recava motivi ostati alla regolarizzazione

Lo stesso art. 4 del disciplinare di gara, peraltro, prevedeva il soccorso istruttorio per il contratto di avvalimento precisando, tuttavia, per la verifica della data e per la tutela della par condicio, che il contratto doveva essere sottoscritto con firma digitale o, se sottoscritto con firma autografa, recare la marca temporale

Ferme le succitate considerazioni, la commissione rileva che la cooperativa concorrente ha prodotto – nei termini assegnati per la regolarizzazione – un contratto di avvalimento nel quale l'ausiliaria si impegna a prestare i requisiti finanziari ed in particolare il proprio fido bancario

Detto contratto, tuttavia, pur recando la data del 26.5.2023, antecedente la scadenza della gara, risulta sottoscritto digitalmente dalle parti in data 22.6.2023 ovvero successivamente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta

Da tanto consegue che alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta il contratto stipulato tra le parti risultava nullo per indeterminatezza del contenuto idoneo a determinare l'avvalimento in garanzia posto che, come chiarito, il contratto caricato sul portale nei termini di scadenza della gara si riferiva all'avvalimento operativo e non all'avvalimento in garanzia.

Il contratto di avvalimento, pertanto, deve ritenersi non idoneo con la conseguenza che la cooperativa giglio non può essere ammessa alla gara per violazione dell'art. 4, comma 3, lettera d) del disciplinare di gara.

Il seggio di gara, pertanto, fatta salva la competenza del RUP, non ammette alla RDO in oggetto la cooperativa Giglio:

1 per nullità del contratto di avvalimento atteso che il contratto prodotto in gara si riferisce all'avvalimento tecnico operativo mentre il contratto prodotto a seguito del soccorso istruttorio è stato sottoscritto in data successiva alla scadenza della gara

2 per non aver prodotto, anche a seguito del soccorso istruttorio, la regolarizzazione della referenza bancaria rilasciata da Banca Etica, con la quale la stessa Banca attesta la data dalla quale la cooperativa lilliput intrattiene il rapporto di conto con essa Banca Etica.

La commissione di gara procede all'esame delle integrazioni prodotte dalla cooperativa La gioiosa premettendo che alla stessa risulta inviata la seguente comunicazione:

“Dall'esame della documentazione prodotta in busta amministrativa il seggio di gara ha deciso l'applicazione del soccorso istruttorio per l'acquisizione dei seguenti documenti:

1) *la certificazione di qualità presentata, legittimante il dimezzamento della cauzione provvisoria, non si riferisce ai servizi di segretariato sociale o servizi sociale professionale o laboratoria di educativa territoriale così come previsto dal disciplinare di gar; tale certificazione, pertanto, dovrà essere riprodotta riportando i succitati servizi*

2) *referenze bancarie: quelle rilasciate da Banca Etica non riportano il periodo di almeno 18*

mesi in cui la cooperativa intrattiene il rapporto con l'istituto bancario; non è attestata la sussistenza di un fido bancario o un contratto di anticipo su fatture per l'importo previsto dal disciplinare di gara ;per le referenze rilasciate da Intesa San Paolo non è attestata l'esistenza di un fido bancario o di anticipazione su fatture per l'importo richiesto dal disciplinare di gara. Le dichiarazioni pertanto devono essere integrate nel senso di cui sopra

La documentazione richiesta dovrà pervenire sul sito di Consip spa entro il termine perentorio delle ore 9,30 del 23.6.2023”

Il seggio rileva, quindi, quanto segue:

a) per la certificazione di qualità

la cooperativa, nei termini assegnati, presenta una certificazione rilasciata da Quality Service con sede in Zurich nella quale è riportato il servizio di segretariato sociale

La commissione rileva che il certificato prodotto appare di difficile compensione in particolare per determinare la data in cui il segretariato sociale risultava conforme alla norma ISO 9001/20015

Dal raffronto tra il certificato prodotto a seguito del soccorso e quello prodotto alla scadenza della gara il seggio rileva che i due certificati, ai quali è assegnato sempre il n 13712, riportano due diverse date di emissione.

In particolare il certificato **pre richiesta** riporta la data del 28.10.2020 come “nuova data di emissione” mentre il certificato **post richiesta** riporta il 22.6.2023 come “nuova data di emissione” Non si comprende, quindi, se per data di emissione si intenda la data di rilascio del certificato di qualità ovvero se lo stesso venga rimesso, riportando una nuova data di emissione, ogni qualvolta l'impresa richiede la certificazione di un nuovo servizio non incluso in una certificazione precedentemente rilasciata.

Il seggio di gara, tuttavia, considerato di non aver competenza in ordine a tale tipo di accertamento ed atteso che la società certificante non ha sede in Italia e che non può darsi vita ad una corrispondenza continua con la stessa, ritiene la certificazione attualmente valida demandando al RUP gli accertamenti che lo stesso intenderà attuare.

b) Per le referenze bancarie: la cooperativa ha prodotto quanto segue:

- referenze rilasciate da Banca Etica in data 21.6.2023: nella referenza è attestato che la cooperativa “è una organizzazione conosciuta dal nostro istituto dal 2001 e dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere e mantenere impegni in proporzione alla propria capacità produttiva” e che la stessa onora i propri impegni con regolarità e puntualità e beneficia di un affidamento bancario di € 250.000 per anticipazioni di credito su fatture;

- referenze rilasciate da Intesa San Paolo in data 20.6.2023: nella referenza è attestato che la cooperativa “è cliente favorevolmente conosciuta...e opera con regolarità presso di noi da febbraio 2010; la cooperativa gode di un affidamento bancario di € 200.000 per anticipazioni di credito su fatture emesse per prestazioni conseguenti a contratti pubblici

La commissione, ribadito quanto già precisato nella seduta del 12 giugno 2023 circa la interpretazione delle referenze bancarie ritiene valide quelle esaminate

Al termine della verifica degli atti prodotti dalla cooperativa “la gioiosa” a seguito del soccorso istruttorio la commissione ammette la stessa cooperativa alla gara **con le riserve sopra riportate in ordine alla competenza del RUP per la certificazione di qualità**

La commissione di gara, infine dà atto che sul portale di CONSIP non risulta alcuna produzione documentale della cooperativa “giuli” alla quale, unitamente agli altri partecipanti alla gara, in data 19.6.2023 è stata inviata, a mezzo del portale di CONSIP, la seguente comunicazione: ““*Dall'esame della documentazione prodotta in busta amministrativa il seggio di gara ha deciso l'applicazione del soccorso istruttorio per l'acquisizione dei seguenti documenti:*

- 1) *DGUE: quello prodotto risulta falsato nelle risposte attribuite ad alcune domande; è necessario quindi, riprodurre lo stesso documento scaricando il modello in formato*

editabile dal sito del MIT al link riportato nel disciplinare di gara

- 2) cauzione provvisoria: manca la dichiarazione dell'agente di essere il soggetto idoneo ad impegnare la cooperativa fideiubente così come richiesto al punto 5 dell'art. 10 del disciplinare di gara
- 3) referenze bancarie: quelle rilasciate da BPER non riportano il periodo di almeno 18 mesi in cui la cooperativa intrattiene rapporti con l'istituto bancario e per quelle rilasciate da Intesa San Paolo e BPER non è attestata la sussistenza di un fido bancario o di un contratto di anticipo su fatture per l'importo previsto dal disciplinare di gara. Le referenze devono quindi essere integrate in tal senso

La documentazione richiesta dovrà pervenire sul sito di Consip spa entro il termine perentorio delle ore 9,30 del 23.6.2023"

La cooperativa "giuli", pertanto, non è ammessa alla gara per le seguenti motivazioni:

- a) omessa produzione – anche a seguito dell'applicazione del soccorso istruttorio – della dichiarazione dell'agente assicurativo di essere il soggetto idoneo ad impegnare la cooperativa fideiubente come richiesto a pena di non ammissione al punto 5 dell'art. 10 del disciplinare
- b) insussistenza del requisito, richiesto dall'art. 3 1^a comma, lettera a3 del disciplinare di gara (fido bancario o anticipazioni di credito su fatture) per omessa produzione – anche a seguito di soccorso istruttorio in data 19.6.2023 – di referenze bancarie che attestassero l'esistenza di "un fido bancario di almeno 30.000 € o aver stipulato, per analogo importo di 30.000 €, un contratto con cui l'istituto di credito bancario concede anticipazioni di credito su fatture emesse per prestazioni conseguenti a contratti pubblici"

La commissione, a tal punto, ammessa alla RDO in esame la sola cooperativa "la Gioiosa" prosegue con l'esame dell'offerta tecnica presentata dalla stessa

Dopo lettura della proposta progettuale (criterio a1) attribuisce alla stessa 37,5 punti determinati come dalla tabella allegata dandosi atto che trattandosi di un'unica offerta, il punteggio è determinato dalla media della valutazione espresso da ogni commissario per ciascun criterio / sub criterio moltiplicato per il punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara; in assenza di altre offerte non risulta possibile determinare medie provvisorie e medie definitive.

per il criterio a2 la commissione attribuisce 4 punti avendo la cooperativa offerto 3 ore settimanali per ciascun dipendente

per il criterio a4, alternativo al criterio a3, la commissione attribuisce 7 punti

per i criteri di cui alla lettera b la commissione non attribuisce alcun punteggio in quanto la cooperativa non risulta in possesso delle certificazioni previste alle lettere b 2) e b3) dei criteri di aggiudicazione e, per il criterio di cui alla lettera b1), pur avendo dichiarato di essere impresa a prevalente rappresentanza femminile ha omesso di presentare la documentazione richiesta, per tale criterio dall'art. 11 del disciplinare di gara

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la commissione attribuisce, per tutti i criteri di cui alle lettere A) e B) dell'art. 7 del disciplinare di gara, alla cooperativa n. **48,5 punti**


Il seggio di gara dà atto che i punteggi come sopra attribuiti, alla data della presente sessione non risultano caricati sul portale di Consip in quanto la procedura telematica non consente di assegnare i punteggi medesimi; il seggio di gara, pertanto, attesa l'infruttuosità dei contatti telefonici avuti con il call center del gestore della piattaforma telematica ritiene di inoltrare segnalazione in tal senso allo stesso gestore chiedendo chiarimenti e/o gli interventi necessari per consentire l'attribuzione, sul sistema dei punteggi di cui sopra.

La commissione rinvia ad altra seduta, successiva al ricevimento dei chiarimenti forniti dal gestore telematico, per il completamento delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica e l'esame dell'offerta economica


La seduta ha termine alle ore 13,50 circa salve le risultanze del portale telematico di CONSIP spa per le operazioni ivi compiute

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: dr.ssa Maria RUSSO



Componente: dr.ssa Giuseppina BAIANO



Componente: dr.ssa Novella M. CASTALDO



IL SEGRETARIO

dr.ssa Giuliana DI ROCCO




R.D.O. N 3556853 su Consip spa (MEPA) per l'appalto del servizio di segretariato sociale 2023/2024 - - CIG 9795822809 CUP G91H21000010003


TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ALLEGATA AL VERBALE N 3 DEL 23 GIUGNO 2023

| criterio | PUNTI | SUB CRITERIO | SUB PUNTI | valutazione | | | punti |
|--|-------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Presid | Castaldo | Baiano | |
| a1 | 5 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 |
| a2 | 24 | Modalità complessiva del servizio | 8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,4 |
| | | Per assestment | 12 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 7,99 |
| | | strumenti | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,2 |
| a3 | 4 | Ass. sociale | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| | | Laur. In sociologia | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2 |
| aa4 | 20 | Servizi attinenti al segretariato sociale previsto dal catalogo regionale | 5 per progetto (max due progetti) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| | | Servizi attinenti alla formazione di reddito per il superamento della soglia di povertà | 5 per progetto (max due progetti) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| a5 | 6 | Per ogni progetto | 2 | 0,7 per ciascun progetto | 0,8 per ciascun progetto | 0,8 per ciascun progetto | 4,56 |
| a6 | 5 | | | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 4,5 |
| TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROPOSTA PèROGETTUALE | | | | | | | 37,5 |


Maria RUSSO, presidente



Novella M. CASTALDO, componente



Giuseppina BAIANO, componente



Giuliana DI ROCCO, segretario